

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO nell'EMILIA

DECRETO PRESIDENZIALE N. 01/2022

MISURE ORGANIZZATIVE STRAORDINARIE E URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

-periodo -dal 02 gennaio 2022 al 31 marzo 2022

Disposizioni per la trattazione delle udienze pubbliche, camerali e in camera di consiglio nel periodo del dichiarato stato di emergenza nazionale

Il Presidente della Commissione,

Visto l'art. 27 del Decreto legge n. 137/2020 pubblicato nella GU n. 269 del 28 ottobre 2020

Visto l'articolo 16 comma 4 del decreto-legge 23 ottobre 2018 numero 119 convertito dalla legge numero 136 del 2018 e successive modifiche che disciplina l'udienza a distanza;

visto il decreto-legge 24 dicembre 2021 numero 221 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale fino al 31 marzo 2022;

visto l'art. 16 comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021 numero 228 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 309 del 30 dicembre 2021

visto il proprio Decreto n. 14/2020 in data 23.11.2020

Ritenuto:

- che ricorre il pericolo per l'incolumità pubblica o dei soggetti a vario titolo interessati nel processo tributario ed è stata disciplinata la possibilità di trattare le udienze pubbliche, quelle camerali (con la presenza delle parti) e quelle in camera di consiglio con collegamento da remoto -anche solo parziale-;
- che le dotazioni informatiche di questa CTP consentono l'udienza da remoto partecipata con la presenza dei difensori delle parti;
- che, in alternativa, la medesima disposizione di legge ha disposto che le controversie passino in decisione sulla base degli atti già depositati;

per questi motivi

1. DISPONE

- Le prescrizioni di cui al Decreto di questa Presidenza n. 14/2020 del 23.11.2020 sono prorogate fino al 31 marzo 2022 e, in ogni caso, fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica.
- <u>rimangono valide</u> le richieste di trattazione a distanza (UAD) eventualmente presentante anteriormente all'entra in vigore del Decreto Legge 30 dicembre 2021 n. 228 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021;
- avverte che, in alternativa alla discussione con collegamento da remoto, le controversie fissate per la trattazione in pubblica udienza passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti non insista per la discussione, con apposita istanza da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno 2 giorni liberi anteriori alla data fissata per la trattazione;
- nel caso in cui sia chiesta la discussione e non sia possibile procedere mediante collegamento da remoto -o in mancanza di autorizzazione del Presidente alla UAD- si procederà mediante trattazione scritta, con fissazione di un termine non inferiore a 10 giorni prima dell'udienza per deposito di memorie conclusionali e di 5 giorni prima dell'udienza per memorie di replica. Nel caso in cui non sia possibile garantire il rispetto dei termini di cui al periodo precedente, la controversia sarà rinviata a nuovo ruolo con possibilità di prevedere la trattazione scritta nel rispetto dei medesimi termini. Con l'avvertenza che, in caso di trattazione scritta, le parti sono considerate presenti e provvedimenti si intendono comunque assunti presso la sede dell'Ufficio.
- 2. **MANDA** alla Segreteria per la comunicazione del presente Decreto:
- ai componenti della CTP di Reggio nell'Emilia e al personale amministrativo;
- alla CTR per l'Emilia—Romagna
- al Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria
- agli Ordini professionali.

Reggio Emilia, 10 gennaio 2022

Il Presidente della Commissione Dr. Alberto PEDERIALI

